Protocollo

per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali (L. n.147/13 e D.M. n.55/14), e procedure assimilate (artt.116 e 117 d.p.r. 115/2002).

"Il codice processuale non può fare a meno dei protocolli perché il processo penale è un congegno complicato e le norme processuali non bastano più. La Cassazione ora dà legittimazione ai protocolli processuali e questo è un passo importante perché riconosce la funzione endonormativa dei protocolli processuali e riconosce all'Avvocatura la funzione di coproduttrice di norme. Il passo successivo dovrà essere quello di dare contenuti sempre più rilevanti ai protocolli e di individuare sanzioni processuali per la loro violazione."

(F. M. Iacoviello, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione)

il presente documento – sulla scorta di positive esperienze di autorevoli Tribunali, Ordini e Camere Penali - si propone di predisporre un prontuario avente ad oggetto la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché delle procedure assimilate (artt. 116 e 117 d,p.r. 115/2002 e successive modifiche).

Pertanto, si individuano, ricavandoli dalla prassi quotidiana, nonché mutuandoli da analoghe esperienze convenzionali, gli obiettivi del presente documento:

1. Standardizzazione della modulistica utilizzabile, per richiedere sia l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, che la liquidazione dei compensi professionali e delle spese;
2. Riduzione dei tempi di ammissione ai beneficio e di decisione sulle istanze di liquidazione degli onorari e delle spese;
3. Condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella qualificazione degli onorari, in modo da scongiurare, nell'ambito dello stesso Ufficio, ipotesi di liquidazioni anche molto differenti, a fronte di analoga attività difensiva;
4. Riduzione delle opposizioni alle liquidazioni;

5. Semplificazione degli adempimenti cancelleria connessi al servizio (in particolare, con drastica riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
6. Riduzione dei tempi tra l'emissione del decreto di pagamento e conseguimento in concreto del credito professionale da parte del beneficiario;
7. Riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione.

La Presidenza del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Torre Annunziata concordano sui principi generali appena esposti e convengono sulla necessità di individuare e concordare procedure operative attraverso le quali sia possibile prevedere una naturale riduzione degli adempimenti di cancelleria, dei tempi tecnici e dei costi generali.

Viene concordata una **procedura standard**, che preveda:

A) Che, ove possibile, il richiedente l'ammissione al beneficio dichiari espressamente di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni, inerenti il Patrocinio presso il difensore;

B) Che il difensore, in sede di richiesta di liquidazione, dichiari di aderire ai protocollo e rinunci preventivamente all'opposizione al decreto di pagamento, qualora sia totalmente conforme per voci ed importi, ai valori concordati;

C) Che il difensore, normalmente, presenti lo richiesta di liquidazione al termine della fase corrispondente all'attività svolta, e, per la fase giudiziale, al termine dell'udienza definitoria del giudizio: tale richiesta potrà essere formulata anche oralmente oppure mediante modulistica appositamente predisposta.

In particolare, l'emissione e la pubblicazione del decreto di pagamento nel corso dell'udienza - riguardanti chiaramente i soli casi di liquidazione del difensore di imputato e parte civile ammessa ai patrocinio a spese dello Stato - consentirebbe all'Ufficio la naturale riduzione delle comunicazioni e notifiche necessarie, prima di procedere alla dichiarazione di esecutività del provvedimento emesso dal Giudice e, ai, beneficiari una sensibile riduzione della tempistica per la riscossione del credito.

Le istanze di liquidazione pertanto, saranno proposte in udienza e decise nel corso della stessa udienza mediante lettura alle parti al fine di

eliminare gli adempimenti di cancelleria. Si conviene peraltro che, sempre in udienza, il difensore sottoscriva per presa visione e rinuncia all'impugnazione, il decreto di liquidazione per accelerare i tempi previsti per l'irrevocabilità del provvedimento. Sarà possibile, da parte del difensore, chiedere a verbale la liquidazione dell'onorario, dichiarando di aderire al protocollo, secondo le fasce di liquidazione indicate di seguito.

Qualora non fosse possibile proporre la richiesta di liquidazione in udienza e si intenda comunque aderire al protocollo, fermi i punii A e B precedentemente descritti, il difensore dovrà presentare l'istanza di liquidazione alla cancelleria del Giudice, con allegata la seguente documentazione:

- copia della sentenza, decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attestato del Consiglio dell'Ordine di inserimento dei difensore nell'speciale elenco ex art 81 d.p.r. 115/02, verbali di udienze o, in alternativa, prospetto delle udienze con attestato del cancelliere di presenza del difensore (per quelle dibattimentali dovrà essere attestato che si sia trattato di udienze di trattazione o meno).

E' di norma previsto che la richiesta dì liquidazione venga decisa entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Per quanto riguarda le procedure assimilate (artt.116 e 117 d.p.r 115/2002), si concorda quanto segue:

- Nel caso di istanza di liquidazione del difensore d'ufficio, l'istanza deve contenere la dichiarazione che il difensore non abbia già presentato altra analoga istanza, in caso di assistenza di più coimputati.
  All'istanza va allegata: copia della sentenza, verbali di udienza o, in alternativa, prospetto delle udienze con attestato del cancelliere di presenza del difensore (per quelle dibattimentali dovrà essere attestato che si sia trattato di udienze di trattazione o meno), lettera raccomandata, con la quale si chiede il pagamento degli onorari all'assistito, decreto ingiuntivo, con il quale viene liquidato dal giudice civile compenso, verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso;
- In caso di istanza di liquidazione dei difensore dell'irreperibile, all'istanza di liquidazione deve essere allegata: copia delta sentenza, verbali di udienza o in alternativa, prospetto delle udienze con attestato del cancelliere di presenza del difensore (per quelle dibattimentali dovrà essere attestato che si sia trattato di udienze di trattazione o

meno), lettera raccomandata con la quale si richiede il pagamento degli onorari all'assistito all'ultimo indirizzo utile, se presente nel Fascicolo, ricerche anagrafiche con relativi esiti, ricerche al DAP relativi esiti.

Si allegano le seguenti note spese da utilizzare in regime di convenzione per le ipotesi più ricorrenti e comuni, conformemente alle nuove previsioni contenute nella tabella 15 per i giudizi penali di cui al DM. n.55/2014

FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

- Nota Spese n.1

Per attività rilevanti quali interrogatorio dell'indagato, partecipazione ad atti ex art.360 c.p.p., partecipazione ad atti di perquisizione e sequestro, partecipazione ad attività di consulenza tecnica di parte, attività di indagine difensiva ex artt. 327 bis e ss c.p.p.

EURO 300,00

- Nota Spese n.2

In caso di cumulo di più attività di cui alla nota n.1

EURO 500,00

- Nota Spese n.3

Opposizione a richiesta di archiviazione e partecipazione a successiva udienza camerale; partecipazione ad udienza camerale a seguito di richiesta ex art. 411 comma 1 bis c.p.p.; estinzione del reato per oblazione

EURO 500,00

Nb: Le attività difensive descritte in nota n.3 vanno liquidate autonomamente rispetto a quelle descritte nelle note 1 e 2, potendosi cumulare con esse.

RITO MONOCRATICO

• Nota Spese n.4

Rito monocratico "definito con sentenza dl proscioglimento ex artt.129/469 c.p.p., senza attività istruttoria, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato":

EURO 500,00

Nel caso in cui si giunga a sentenza ex art.129 c.p.p. a seguito di attività istruttoria, si applicano i parametri seguenti

• Nota Spese n.5

Rito monocratico ordinario con una udienza di trattazione o con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato e abbreviato condizionato documentale):

EURO 750,00

• Nota spese n.6

Rito Monocratico con abbreviato condizionato testimoniale

EURO 900,00

• Nota spese n.7

Rito monocratico fino a tre udienze di trattazione

EURO 1.140,00

• Nota spese n.8

Rito monocratico oltre tre udienze di trattazione:

EURO 1.500,00

• Nota Spese n.9

Rito monocratico oltre cinque udienze di trattazione

EURO 1.800,00

RITO COLLEGIALE

• Nota Spese n.10

Rito collegiale "definito con sentenza dl proscioglimento ex artt.129/469 c.p.p., senza attività istruttoria, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato":

EURO 500,00

Nel caso in cui si giunga a sentenza ex art.129 c.p.p. a seguito di attività istruttoria, si applicano i parametri seguenti

• Nota Spese n.11

Rito collegiale ordinario rito alternativo (patteggiamento, abbreviato e abbreviato condizionato documentale):

EURO 900,00

• Nota spese n.12

Rito collegiale ordinario con abbreviato condizionato testimoniale

EURO 1.100,00

• Nota spese n.13

Rito collegiale fino a tre udienze di trattazione

EURO 1.340,00

• Nota spese n.14

Rito collegiale fino a cinque udienze di trattazione

EURO 1.600,00

• Nota Spese n.15

Rito collegiale oltre cinque udienze di trattazione

EURO 2.500,00

GIP - GUP

• Nota Spese n.16

Udienza preliminare senza rito alternativo

EURO 700,00

• Nota spese n.17

Patteggiamento

EURO 800,00

• Nota spese n.18

Abbreviato o udienza preliminare con integrazione ex 421 bis e ss. c.p.p.

EURO 1.000,00

• Nota Spese nr.19

Abbreviato condizionato

EURO 1.200,00

FASE CAUTELARE

• Nota Spese n.20

Riesame ex artt.309 c.p.p. - 324 c.p.p. o Appello ex artt.310 c.p.p. - 322 bis c.p.p. (comprensivo delle istanze cautelari al giudice procedente)

EURO 800,00

• Nota Spese n.21

In caso di cumulo di procedimenti incidentali dinanzi al Tribunale del Riesame (comprensive delle istanze al Giudice procedente)

EURO 1.000,00

In caso di una o più istanze cautelari senza procedimento incidentale dinanzi al Tribunale del Riesame

EURO 200,00

La liquidazione per l'intera fase cautelare non potrà eccedere l'importo di euro 1.000,00

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

• Nota Spese n.22

Giudizio direttissimo monocratico con rito alternativo (comprensivo di istanze cautelari)

EURO 750,00

• Nota Spese n. 23

Giudizio direttissimo collegiale con rito alternativo (comprensivo di istanze cautelari)

EURO 900,00

PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DELL'ARRESTO O FERMO OVVERO TRASFORMAZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO IN ORDINARIO A SEGUITO DI UDIENZA DI CONVALIDA

• Nota Spese n.24

Partecipazione all'udienza di convalida dell'arresto/fermo in carcere o in camera di consiglio ovvero trasformazione del rito direttissimo in ordinario a seguito di convalida

EURO 400,00

Le attività svolte nella fase delle indagini preliminari vanno liquidate al termine della fase corrispondente. Le attività relative alla fase cautelare ed al procedimento di convalida vanno liquidate al termine della fase su cui si innesta la procedura incidentale.

Per udienza di trattazione si intende l'udienza in cui vengono: proposte eccezioni preliminari, presentata istanza di costituzione di parte civile, ammesse e citate le altre parti private, richiesti, e ammessi riti alternativi, richiesti, ammessi ed assunti i mezzi istruttori, conferito incarico peritale, proposte istanze, richieste o eccezioni decise con ordinanza, proposte istanze di integrazione probatoria decise con ordinanza, assistenza a conclusioni della pubblica accusa e della parte civile, discussione del difensore istante.

Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art.4 DM. 55/14), comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Gli importi sono stati concordemente calcolati partendo dal valore medio di cui alla Tabella 15 relativa ai giudizi penali di cui al D.M. 55/14, prevedendo percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio, nonché applicando l'ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106 bis D.p.r. 115/2002, nel caso di soggetto ammesso al gratuito patrocinio o procedure assimilate.

Poiché l'art.12 comma 1 del DM 55/14 prevede che i parametri medi generali previsti per i giudizi penali dalla allegata tabella 15 possono "di regola" essere aumentati fino all'80% o diminuiti fino al 50% e che il giudice deve tenere conto, ai fini della liquidazione del compenso, "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, etc etc" le tariffe sono state concordate tenuto conto, in particolare, del minore o maggiore impegno profuso dall'Avvocato, parametrato alla partecipazione ad un minore o maggiore numero di udienze di trattazione, ferma restando la possibilità del giudice di liquidare un compenso superiore o inferiore in relazione atta specificità e complessità delle singole vicende.

L'inserimento dell'inciso "di regola" vuole ribadire che i parametri sono orientativi e non vincolanti.

Ai sensi dell'art.17 d.p.r. 115/2002, la misura del compenso spettante al praticante abilitato al patrocinio è ridotta della metà rispetto a quello spettante all'avvocato.

In caso di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio che ha esperito il tentativo di riscossione del credito professionale, va aggiunto all'onorario la liquidazione della fase innanzi al Giudice civile, che si liquida in via forfettaria in euro 400,00.

Ai sensi dell'art.2 comma 2 DM.55/2014 sarà liquidato, ove richiesto, anche il rimborso spese forfettarie nella misura prevista dalla legge del 15%.

Per i processi con più assistiti ammessi al patrocinio dello Stato, difesi dallo stesso difensore, sarà calcolato un aumento del 20% fino ad un massimo di 10 imputati in più e del 5% per ogni imputato, oltre i primi 10 fino ad un massimo di 20 ex art.12 DM 55/2014.

Per gli incidenti di esecuzione, in mancanza di previsione del DM 55/14 di una fase esecutiva, tenuto conto del fatto che nella "Fase decisionale" di cui d'art.12 rientrano anche le difese e la discussione nelle udienze in camera di consiglio, sono stati concordemente previsti i seguenti valori forfettizzati, tenuto conto della riduzione di un terzo previsto dall'art.106 bis D.p.r. 115/02:

- Nota spese n.25

- incidenti d'esecuzione senza udienza:

EURO 500,00

- Nota spese n.26

- incidenti d'esecuzione con udienza in camera di consiglio

EURO 750,00

I processi di particolare complessità e, comunque, le ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, nonché le richieste di liquidazione formulate con richiesta di deroga agli importi di cui alla presente convenzione, saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo.

E' sempre possibile per il difensore del soggetto ammesso al Patrocinio a spese dello stato e per il difensore di ufficio che agisce ex artt.116 e 117 d.p.r. 115/2002, **dichiarare di non aderire** al protocollo e richiedere la liquidazione in deroga alle procedure ed agli importi concordati. Conformemente a quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze gemelle n. 17405 e 17406 (Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze del 12.10.12), i parametri concordati e le tabelle allegate al presente prontuario devono essere utilizzate unicamente per procedimenti conclusi dopo il 3/4/2014, data di entrata in vigore del DM. 55/14.

I medesimi importi valgono anche per le liquidazioni richieste ex artt.116 e 117 d.p.r. 115/02 (onorario e spese al difensore di ufficio ed al difensore di ufficio di imputato irreperibile).